



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 41 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici -

**(Art. 44, par. 1 lett. d) del Reg. (UE) n.
508/2014)**

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Cariddi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	10
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. d)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 41 Reg. (UE) 508/2014) – Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 44, par. 1 lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci
Beneficiari	Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Cambiamenti climatici	La Misura contribuisce con un coefficiente del 100% al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamento climatico
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La Misura in oggetto si propone l'obiettivo di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale della strategia Europa 2020, finanziando:

- investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;
- audit e regimi di efficienza energetica nonché studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci;
- il sostegno per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

Tutto quanto sopra è in linea con l'obiettivo tematico del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, di sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (O.T. 4).

In sintesi l'obiettivo degli interventi previsti dal richiamato art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
Par. 1 a) dell'art. 41: Gli investimenti rientrano tra quelli ammissibili ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 del Reg. (UE) n. 531/2015
Par. 2 dell'art. 41: Il motore, principale o ausiliario, oggetto del sostegno è stato certificato ufficialmente da ente accreditato e che possiede l'iscrizione ai registri di competenza
Par. 2 lett a) dell'art. 41: L'imbarcazione da ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri e rispetta le variazioni di potenza di cui alla lett. a) del par. 1
Par. 2 dell'art. 41: Per le imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne non soggette alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l'ammodernamento del motore principale o ausiliario riguardo al quale la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all'articolo 41 del Reg. (CE) n. 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- audit e regimi di efficienza energetica;
- studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci;
- sostituzione o ammodernamento di motori principali o ausiliari.

IL DIRIGENTE
Dott. *Costantino Carmelo Caridi*

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento, ecc.);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Come riportato al precedente par. 1.2, il richiamato art.41 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci. In quest'ottica il Reg. delegato (UE) 531/2015, al capo V, riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP, a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 508/2014. In analogia a quanto previsto per le operazioni da attuare in mare aperto, si riportano alcune delle spese di cui al citato Regolamento (UE) 531/2015:

- Ai fini degli interventi di miglioramento dell'idrodinamica dello scafo, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - investimenti in meccanismi di stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito.
- Ai fini degli interventi di miglioramento del sistema di propulsione della nave, sono ammissibili al sostegno i costi di acquisto e, se necessario, installazione di:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - generatori a efficienza energetica;
 - elementi di propulsione a energie rinnovabili;
 - conversione di motori ai biocarburanti;
 - econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio.
- Ai fini degli investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca, sono ammissibili al sostegno i costi collegati a:
 - sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.
- Ai fini degli investimenti nella riduzione del consumo di energia elettrica o termica, sono ammissibili al sostegno i costi seguenti:
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione o di isolamento termico.

Sono considerati ammissibili altresì:

- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici (software) necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

Dr.  **DIRIGENTE**
Carmelo Caridi

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;

- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente alla presente misura, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Ai sensi dell'art. 13 par. 2 del Reg. (UE) 531/2015 e con riferimento al medesimo articolo (par. 1), sono altresì esclusi dal finanziamento i costi della manutenzione di base dello scafo.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

IL DIRIGENTE
Dott. *Corrado Carmelo Caridi*

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese delle soluzioni proposte in tema di efficientamento energetico e/o riduzione delle emissioni.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve presentare :

- licenza di pesca professionale per le acque interne del beneficiario;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa e nel caso di applicazione "a regia", la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Età dell'imbarcazione	C=0 Età min C=1 Età max		
O2	Interventi combinati di sostituzione di motori principali ed ausiliari	C=0 NO C=1 SI		
O3	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati da carburanti tradizionali, a motori alimentati a metano (anche con tecnologia dual fuel) e a motori ibridi	C=0 NO C=1 SI		
O4	L'operazione prevede il cambiamento della fonte del combustibile, in particolare il passaggio da motori alimentati da carburanti tradizionali a motori alimentati a biocarburante	C=0 NO C=1 SI		
O5	Età del motore principale	C=0 Età = 0 C=1 Età max		
O6	Età del/dei motore/i ausiliario/i	C=0 Età = 0 C=1 Età max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede che le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale³ sono trattate in via prioritaria fino al 60% del sostegno erogato per l'intero periodo di programmazione.

In ogni caso l'intensità massima dell'aiuto pubblico per ciascuna domanda di sostegno è pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ³ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ⁴ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20
Interventi a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o accessori: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

³ I vantaggi sono riconosciuti nei casi di pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

⁴ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

È possibile l'erogazione per anticipazione del 40% entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno

IL DIRIGENTE
Dott. Corrado Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate -

**(Art. 44, par. 1 lett. e) del Reg. (UE) n.
508/2014)**

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carnisio Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020**PO FEAMP**
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili	5
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	8
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	9
6. Localizzazione	9
7. Criteri di selezione	10
8. Intensità dell'aiuto	11

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par.1, lett. e)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 508/2014) – Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 44, par. 1 lett. e) del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Migliorare il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La Misura prevede investimenti volti a migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato, la misura in oggetto sostiene investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Conformemente al divieto di effettuare rigetti introdotto dalla PCP sostiene gli interventi a bordo delle imbarcazioni da pesca al fine di realizzare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e di valorizzare al meglio la parte sottosfruttata del pesce catturato.

In coerenza con gli obiettivi strategici del PO FEAMP, l'accorciamento della filiera ittica va perseguito mediante il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo di specie indesiderate.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dal richiamato art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di promuovere e incentivare la competitività della filiera di settore.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'imbarcazione utilizza attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate
L'imbarcazione opera esclusivamente nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 44, par. 5, lett. a)
Per imbarcazioni da pesca che operano esclusivamente nelle acque interne si intendono navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili interventi:

- che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
- innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato², costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- Acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori, quali:

² Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);

oppure

- l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice;
- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- macchine per il trattamento del pescato;
- macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
- impianti frigoriferi;
- ristrutturazione e isolamento della stiva (senza aumento della stazza);
- acquisto di macchinari, attrezzature per la lavorazione, la prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione e vendita diretta dei prodotti della pesca, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti il progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- indagini/analisi preliminari;
- acquisto di fabbricati;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- spese generali: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di *"Acquisto di materiale usato"*;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);

- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve presentare :

- licenza di pesca professionale per le acque interne;
- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale/Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la trasformazione del prodotto di cui all'art. 42 par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O2	L'operazione prevede iniziative volte all'aumento del valore aggiunto attraverso la commercializzazione del prodotto di cui all'art. 42, par. 1 lett. a)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O3	Numero di giorni di pesca svolti dall'imbarcazione di cui all'art. 42, par. 1 lett. b) nei due anni civili precedenti (730 gg) la data di presentazione della domanda	C=0 N=0 C=1 N max		
O4	L'operazione prevede investimenti innovativi di cui all'art. 42, par. 1 lett. b)	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	Numero di attività svolte all'interno della filiera previste a seguito della realizzazione dell'operazione	C=0 N=1 C=1 N val max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C)

il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ³ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

³ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 39 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne

- Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e
ripari di pesca -

**(Art. 44, par. 1 lett. f) del Reg. (UE) n.
508/2014)**

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura.....	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili.....	5
2. Categorie di spesa ammissibili.....	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	8
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	10
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 44, par.1, lett. f)
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 43 Reg. (UE) 508/2014) – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 44, par. 1, lett. f), del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e facilitare l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche Attivazione a Regia: Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura; imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; altri organismi designati a tale scopo
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La Misura sostiene investimenti volti a migliorare le infrastrutture preesistenti dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti con l'obiettivo di migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

IL DIRIGENTE
Dott. *Costantino Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

A questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, le operazioni volte ad attuare, nell'ambito della stessa domanda di sostegno, il maggior numero di interventi fra quelli previsti dalla Misura.

Le operazioni attivabili tramite la Misura sono coerenti con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dal citato art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture per favorire una maggiore competitività della filiera ittica e per ridurre l'impatto ambientale..

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese di servizi per il settore pesca ed acquacoltura
Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Enti pubblici
Autorità portuali
Altri organismi designati a tale scopo
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all'asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca;
- investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti;

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

- investimenti nei porti, nelle sale per la vendita all'asta, nei luoghi di sbarco e nei ripari di pesca²;
- investimenti finalizzati alla costruzione o all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Sono esclusi gli interventi finalizzati alla costruzione di infrastrutture *ex-novo* di porti, siti di sbarco e sale per la vendita all'asta.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato³, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- interventi di riqualificazione fisica dei porti pescherecci (rifacimento pavimentazioni, impianti di illuminazione, arredo urbano, realizzazione sotto-servizi, impiantistica);
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- costruzione, ammodernamento ed ampliamento di banchine;
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- recupero o nuova realizzazione di piccoli ripari di pesca;
- riqualificazione di sale per la vendita all'asta anche attraverso infrastrutturazioni immateriali (sistemi informativi di gestione della sala);
- realizzazione di impianti per lo stoccaggio ed il recupero dei rifiuti marini;
- investimenti in macchinari ed attrezzature strettamente connessi alla funzionalità dei porti di pesca (travel lift, gru per alaggio);
- realizzazione o recupero scali di alaggio;
- acquisto di attrezzature e macchinari funzionali alla cantieristica per imbarcazioni da pesca; realizzazione o potenziamento impianti di produzione ghiaccio e di erogazione acque in area portuale da destinare esclusivamente ad operatori nel comparto della pesca;
- acquisto di edifici connesso ad ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale per i quali la spesa ammissibile non potrà superare il 20% della spesa globale dell'investimento medesimo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso;
- realizzazione di nuovi edifici connessa all'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale la cui spesa massima ammissibile non può essere

² in coerenza con quanto indicato sia nell'art. 15 Reg. (UE) 1380/2013, sia nell'art. 8 par. 2 lett. b del Reg. (UE) 1379/2013 in merito all'obbligo di sbarco delle catture nonché per la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato

³ Da computarsi negli eventuali contributi in natura.

superiore il 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali, al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;

- riqualificazione di immobili esistenti per l'ampliamento delle attività imprenditoriali nel settore della pesca in area portuale: per tali iniziative la spesa massima ammissibile non potrà essere superiore al 30% dell'investimento complessivo al netto delle spese generali e al netto delle spese dello stesso e dell'impiantistica;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisti di beni immobili connessi alla Misura;
- spese bancarie per la tenuta del conto corrente dedicato;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
- analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori in porto, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro;
- generatori a efficienza energetica.

IL DIRIGENTE
Dott. *Cosimo Carmelo Caridi*

Acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente. Tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- costi/spese/oneri connessi alla costruzione nuovi porti, nuovi siti di sbarco o nuove sale per la vendita all'asta,
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;

IL DIRIGENTE
Dott.  Carmelo Caridi

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in relazione alle finalità della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- autorizzazioni amministrative in caso di opere edilizie.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale/Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A ITOLARITÀ	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE	
O1	L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
O2	L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso che il richiedente sia un soggetto privato	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di imbarcazioni dedite alla pesca commerciale nelle acque interne iscritte nell'ambito territoriale oggetto dell'iniziativa	C=0 N=0 C=1 N max		
O2	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere investimenti per la realizzazione/ammodernamento di strutture per la raccolta di scarti e rifiuti delle acque interne	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		

OPERAZIONE A REGIA				
O3	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative che prevedono investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O4	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative che prevedono investimenti finalizzati ad accrescere l'efficienza energetica	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O5	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative che prevedono investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza dei pescatori	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O6	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative finalizzate alla costruzione di piccoli ripari di pesca	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O7	L'operazione prevede iniziative volte a sostenere iniziative finalizzate all'ammodernamento di piccoli ripari di pesca	C= Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
O8	Numero di posti barca creati o ammodernati	C=0 N=0 C=1 N max		

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE⁴, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale

⁴ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ⁵ : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ⁶ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

⁵ I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

⁶ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 31 Reg. (UE) 508/2014)

**Pesca nelle acque interne e fauna e flora
nelle acque interne**

- Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori -

(Art. 44, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014)

IL DIRIGENTE
Dott. *Carlo Carmelo Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	


IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	5
2. Categorie di spesa ammissibili.....	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	6
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio.....	7
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	8
6. Localizzazione.....	9
7. Criteri di selezione	10
8. Intensità dell'aiuto	10


IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 44, par. 2
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 31 Reg. (UE) 508/2014) – Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 44, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale.
Beneficiari	Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; persone fisiche.
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura¹

La misura è incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca nelle acque interne ad opera di giovani pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Tale sviluppo è essenziale per la promozione del capitale umano e della competitività del settore della pesca ed è quindi opportuno fornire un sostegno a favore dei giovani pescatori che iniziano le attività di pesca, onde favorire il loro insediamento iniziale ed il ricambio generazionale; a questo proposito è stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, i pescatori più giovani che intendono acquistare una imbarcazione da pesca per le acque interne.

Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche sostenute tramite il FEAMP, il sostegno è condizionato all'acquisizione delle capacità e delle competenze necessarie.

¹ Nell'ambito del presente paragrafo con "pesca" ci si riferisce, comunque, all'attività esercitata nelle acque interne.

Tali competenze, possono essere acquisite anche attraverso interventi finanziati ai sensi dell'art. 44, par. 1 lett. a) (di cui all'art. 29 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Il sostegno all'avviamento delle imprese contribuisce unicamente all'acquisizione della imbarcazione da pesca per le acque interne.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore della pesca ad opera di giovani pescatori.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Persone fisiche
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il pescatore ha un'età inferiore a 40 anni ed ha esercitato l'attività di pesca professionale per almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
La persona fisica richiedente deve aver un'età inferiore a 40 anni deve e possedere un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, ovvero una diploma di laurea in Discipline Nautiche ovvero un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno
Il richiedente alla data di presentazione della domanda non risulta essere o essere stato proprietario di imbarcazione da pesca, con riferimento all'art. 65, par. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'acquisto dell'imbarcazione è ammissibile a finanziamento solo dopo la presentazione della domanda di sostegno
L'imbarcazione da pesca ha lunghezza fuori tutto fino a 12 metri
L'imbarcazione ha un'età compresa tra i 5 ed i 30 anni calcolati secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

La Misura finanzia investimenti volti esclusivamente alla prima acquisizione di un'imbarcazione da pesca per le acque interne usato che abbia i seguenti requisiti:

- lunghezza fuori tutto fino a 12 metri;
- di età compresa tra 5 e 30 anni.

Il beneficiario di tale Misura è il "giovane pescatore", ossia la persona fisica che cerca di acquisire per la prima volta un'imbarcazione da pesca per le acque interne che, al momento della presentazione della domanda, ha un'età inferiore a 40 anni e ha esercitato l'attività di pescatore

IL DIRIGENTE
Dott. *Casino Carlo Caridi*

per almeno cinque anni o possiede una formazione professionale equivalente, secondo quanto previsto nei criteri di ammissibilità.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi di investimento chiaramente connessi all'acquisizione del primo peschereccio da parte di un "giovane pescatore", oltre a:
 - indagini/analisi preliminari all'acquisto del peschereccio;
 - costi connessi all'avviamento di nuove imprese.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*.

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;

- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020"*, in tema di *"Acquisto di materiale usato"* (eccezion fatta per il peschereccio per il quale si richiede di accedere al sostegno di cui alla presente Misura);
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto altresì al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

Il beneficiario del sostegno di cui alla presente Misura si impegna ad acquistare una imbarcazione da pesca per le acque interne usata, equipaggiata con attrezzature per la pesca e che abbia un'età compresa tra i 5 e i 30 anni (non sarà erogato alcun sostegno per l'acquisto di nuove imbarcazioni da pesca).

In rispetto delle Condizioni Generali previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La Relazione tecnica del progetto/operazione deve dimostrare che:

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

- gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese in merito alla competitività e il rendimento economico dell'impresa ed il ricambio generazionale del settore;
- che il peschereccio abbia una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri;
- che il peschereccio sia attrezzato per la pesca ed abbia un'età compresa tra 5 e 30 anni;

Il beneficiario deve altresì produrre:

- documentazione in grado di attestare che abbia svolto l'attività di pescatore per un periodo di almeno 5 anni o, in alternativa, che possiede un diploma di secondo grado ad indirizzo nautico, o un diploma di laurea in Discipline Nautiche o un diploma di secondo grado ed aver sostenuto un corso di formazione di almeno 100 ore ad indirizzo nautico, alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- piano aziendale per lo sviluppo dell'attività di pesca nelle acque interne.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.

In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Caridi

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ($0 < C < 1$)	Peso (Ps)	Punteggi o $P = C * Ps$
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI		
T2	Minore età del richiedente ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Età dell'imbarcazione	C=0 Età =30 anni C=1 Età=5 anni		

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 par. 2 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno previsto dalla presente Misura non supera il 25% del costo d'acquisizione dell'imbarcazione da pesca e non può, in ogni caso, essere superiore a 75.000 Euro per "giovane pescatore".

È possibile l'erogazione per anticipazione del 50% entro mesi 9 (nove) dalla data di notifica dell'atto di assegnazione/concessione del sostegno.

IL DIRIGENTE
Dott. Carmelo Carmelo Caridi



UNIONE EUROPEA



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



REPUBBLICA ITALIANA

PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B - SPECIFICHE

*Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze*

Misura 1.44

(ai sensi dell'art. 26 Reg. (UE) 508/2014)

**Pesca nelle acque interne e fauna e
flora nelle acque interne - Innovazione**

(Art. 44, par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014)

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo *Caridi*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020PO FEAMP
2014 | 2020

Documento	Disposizioni attuative di Misura Parte B - SPECIFICHE
Versione	1
Data	06 dicembre 2016
Approvazione	Autorità di Gestione
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma Autorità di Gestione	

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

INDICE

1. Misura	4
1.1 Descrizione tecnica della Misura	4
1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura	4
1.3 Criteri di ammissibilità	5
1.4 Interventi ammissibili	6
2. Categorie di spesa ammissibili	6
3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)	7
4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio	9
5. Documentazione specifica richiesta per la misura	10
6. Localizzazione	10
7. Criteri di selezione	11
8. Intensità dell'aiuto	12

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1. Misura

La presente Misura può essere attivata mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	REG. UE 508/2014, art. 44, par. 3
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne
Sottomisura	MISURA 1.44 (ai sensi dell'art. 26 Reg. (UE) 508/2014) - Innovazione - art. 44, par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014
Finalità	Sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione
Beneficiari	Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche
	Attivazione a Regia: Organismi scientifici o tecnici, enti pubblici, proprietari di imbarcazioni da pesca, pescatori, associazioni del settore della pesca professionale. Gli interventi finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione
Cambiamenti climatici	-
Ambito di applicazione	La Misura si applica alle <i>acque interne</i> , definite ai sensi dell'art. 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare di Montego Bay (1982), laddove si specifica che fanno parte delle acque interne dello Stato anche le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

L'innovazione è incentrata su iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici ed i beneficiari della Misura (pescatori, associazioni, ecc.), indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

Ulteriori obiettivi rilevanti riguardano lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione del capitale umano.

Al fine di accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca nelle acque interne, infatti, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 44 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di sostenere lo sviluppo e la promozione dell'innovazione nel settore della pesca nelle acque interne a norma dell'art 26 dello stesso regolamento.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni pubbliche
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Enti pubblici in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Associazioni del settore della pesca professionale in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
Pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne, in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre sistemi di gestioni e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate alla Misura;
- accompagnamento delle imprese alla partecipazione a Programmi europei di ricerca, sviluppo e innovazione, promuovendo esperienze di successo nei paesi dell'UE e favorendo la nascita e l'aggregazione di imprese;
- sostegno ai processi volti all'aumento del valore aggiunto anche attraverso l'ottenimento di marchi e/o brevetti limitatamente alla fase pre-competitiva;
- iniziative per l'innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l'igiene o la qualità del prodotto;
- iniziative che prevedono l'innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica.

2. Categorie di spesa ammissibili

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio analisi chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geografici etc.);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.).

- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del PO FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.).

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;

IL DIRIGENTE
Dott.  Carlo Carnisio Caridi

- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Impegni ed obblighi del beneficiario, controlli e monitoraggio

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
- comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

In rispetto delle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di una imbarcazione da pesca (peschereccio) che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale imbarcazione da pesca (peschereccio) al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se tale imbarcazione da pesca è trasferita entro tale termine, le somme versate saranno recuperate dallo Stato membro.

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

IL DIRIGENTE
Dott. Cosimo Carosello Caridi

5. Documentazione specifica richiesta per la misura

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 7 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

La relazione tecnica del progetto/operazione deve riportare gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dell'innovazione proposta sulla competitività e il rendimento economico dell'impresa.

In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Nel caso in cui il beneficiario sia il proprietario di una imbarcazione da pesca, questo deve allegare alla domanda di sostegno la propria licenza di pesca professionale per le acque interne.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. Localizzazione

In merito alle indicazioni fornite circa gli elementi per la corretta individuazione delle aree da destinarsi agli interventi previsti dal FEAMP, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale o della Provincia autonoma.

7. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A TITOLARITÀ
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione è in linea con il PO FEAMP adottato dalla Commissione Europea e con quanto previsto dal Rapporto Ambientale VAS
L'operazione rispetta i principi della PCP

OPERAZIONE A REGIA			
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggi o P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI			
Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso di soggetto privato	C=0 NO C=1 SI		
Minore età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale, nel caso di soggetto privato	C=0 Età /età media maggiore 40 C=1 Età/età media min		
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE			
L'operazione prevede iniziative per l'innovazione volte a migliorare l'igiene o la qualità del prodotto	C=0 NO C=1 SI		
Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti	C=0 N=1 C=1 N max		
Numero di imprese coinvolte nell'operazione	C=0 N=0 C=1 N max		
L'operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere una pesca sostenibile per gli ecosistemi delle acque interne	C=0 NO C=1 SI		
L'operazione prevede iniziative per l'innovazione che perseguono l'aumento del valore aggiunto	C=0 NO C=1 SI		
L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di attrezzature innovative volte a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a effetto serra	C=0 NO C=1 SI		
L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto a ridotto impatto ambientale per la trasformazione dei prodotti della pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto a ridotto impatto ambientale per la commercializzazione dei prodotti della pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
L'operazione prevede innovazione tecnologiche per una pesca ecosistemica	C=0 NO C=1 SI		

IL DIRIGENTE
Dott.  Carmelo Caridi

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

8. Intensità dell'aiuto

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico compresa tra il 50% e il 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale,

oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale ² : possibile aumento di	30
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ³ : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

² I punti percentuali aggiuntivi sono riconosciuti nei casi in cui si tratti di interventi connessi alla pesca costiera artigianale operata nelle acque costiere sottese alla linea di base.

³ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA – PRIORITÀ 1
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014 | 2020

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.


IL DIRETTORE
Dott. Cosimo Carmelo Caridi